

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 100 def.

Bruxelles, 10 marzo 1993

Spazio economico europeo

Accordi bilaterali con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la
Svezia nel settore dell'agricoltura

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi in
forma di scambi di lettere nel settore dell'agricoltura tra la Comunità
economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di
Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di
Svezia, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

Spazio economico europeo

Accordi bilaterali con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia nel settore dell'agricoltura

1. Con decisione del Consiglio in data, la Commissione ha ricevuto il mandato di negoziare con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia accordi bilaterali in forma di scambi di lettere concernenti l'applicazione provvisoria degli accordi conclusi ad Oporto il 2 maggio 1992 con gli stessi paesi nel settore dell'agricoltura.
2. In base a detto mandato, i negoziatori della Commissione sono giunti a un accordo con le controparti dei paesi in questione. I cinque progetti di accordo in forma di scambio di lettere scaturiti dai negoziati sono conformi alle direttive impartite dal Consiglio alla Commissione.
3. In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti l'allegata decisione relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, nel settore dell'agricoltura.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, nel settore dell'agricoltura.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dei negoziati per l'adeguamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) in seguito alla decisione della Confederazione svizzera di non ratificare l'accordo, si sono potuti negoziare accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, concernenti l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 15 aprile 1993, degli accordi agricoli bilaterali conclusi dalle stesse Parti ad Oporto il 2 maggio 1992;

considerando che detti accordi in forma di scambi di lettere fanno riferimento all'articolo 15 degli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e i summenzionati paesi;

considerando che è opportuno approvare tali accordi,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità, gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, nel settore dell'agricoltura.

4
Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

5

Accordo in forma di
scambio di lettere tra
la Comunità economica europea
e la Repubblica d'Austria
sull'applicazione provvisoria
dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo



Lettera n° 1

Signor ...,

Mi pregio riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e l'Austria, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e l'Austria, il cui testo è riportato in appresso:

**"Intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria
nel settore agricolo**

1. Tenuto conto che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono risolte a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti.
2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3. 2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato VI sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso:

[Redacted signature]

- "3. 2) La prova che le condizioni di cui al punto 3. 1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4. I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Austria, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del Titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio.
5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio."."

Le Parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Governo della Repubblica d'Austria è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio
delle Comunità europee



8

Lettera n° 2

Signor ...,

mi prego comunicare di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, così redatta:

"Mi prego riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e l'Austria, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e l'Austria, il cui testo è riportato in appresso:

**"Intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria
nel settore agricolo**

1. Tenuto conto che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono risolte a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti.
2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3. 2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato VI sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso:

[Redacted signature]

- "3. 2) La prova che le condizioni di cui al punto 3. 1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4. I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Austria, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del Titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio.
5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio.".

Le Parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Governo della Repubblica d'Austria è d'accordo sul contenuto della presente lettera.".

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
della Repubblica d'Austria

[Redacted signature]

**Accordo in forma di
scambio di lettere tra
la Comunità economica europea
e la Repubblica di Finlandia
sull'applicazione provvisoria
dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo**

Lettera n° 1

Signor ...,

Mi pregio riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e la Finlandia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e la Finlandia, il cui testo è riportato in appresso:

"Intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia
nel settore agricolo

1. Tenuto conto che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono risolte a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti.
2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3. 2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato IV sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso:



- "3. 2) La prova che le condizioni di cui al punto 3. 1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4. 1) I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Finlandia, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del Titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio.
4. 2) In deroga al punto 4. 1) i titoli di cui, rispettivamente, al punto IV dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente la vodka e all'allegato I concernente i formaggi, sono accettati quale valida prova d'origine ai sensi del presente accordo senza che sia necessaria la presentazione di una prova d'origine distinta come specificato nel punto 4. 1).
5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio.".

Le Parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Governo della Repubblica di Finlandia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio
delle Comunità europee



Lettera n° 2

Signor ...,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, così redatta:

"Mi prego riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e la Finlandia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e la Finlandia, il cui testo è riportato in appresso:

**"Intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia
nel settore agricolo**

1. Tenuto conto che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono risolte a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti.
2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3. 2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato IV sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso:



- "3. 2) La prova che le condizioni di cui al punto 3. 1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4. 1) I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Finlandia, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del Titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio.
4. 2) In deroga al punto 4. 1) i titoli di cui, rispettivamente, al punto IV dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente la vodka e all'allegato I concernente i formaggi, sono accettati quale valida prova d'origine ai sensi del presente accordo senza che sia necessaria la presentazione di una prova d'origine distinta come specificato nel punto 4. 1).
5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio.".

Le Parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo della Repubblica di Finlandia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.".

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo
della Repubblica di Finlandia



Accordo in forma di
scambio di lettere tra
la Comunità economica europea
e la Repubblica d'Islanda
sull'applicazione provvisoria
dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo



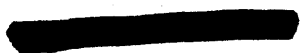
Signor ...,

Mi pregio riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e l'Islanda, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e l'Islanda, il cui testo è riportato in appresso:

**"Intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda
nel settore agricolo**

1. Tenuto conto che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono risolte a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti.
2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3. 2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato II sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso:



- "3. 2) La prova che le condizioni di cui al punto 3. 1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4. I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Islanda, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del Titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio.
5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio."."

Le Parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo della Repubblica d'Islanda è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio
delle Comunità europee



Lettera n° 2

Signor ...,

mi prego comunicare di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, così redatta:

"Mi prego riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e l'Islanda, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e l'Islanda, il cui testo è riportato in appresso:

**"Intesa tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda
nel settore agricolo**

1. Tenuto conto che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono risolte a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti.
2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3. 2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato II sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso:

[REDACTED]

- "3. 2) La prova che le condizioni di cui al punto 3. 1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4. I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Islanda, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del Titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio.
5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio."."

Le Parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Governo della Repubblica d'Islanda è d'accordo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
della Repubblica d'Islanda



**Accordo in forma di
scambio di lettere tra
la Comunità economica europea
e il Regno di Norvegia
sull'applicazione provvisoria
dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo**

Lettera n° 1

Signor ...,

Mi pregio riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e la Norvegia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e la Norvegia, il cui testo è riportato in appresso:

**"Intesa tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia
nel settore agricolo**

1. Tenuto conto che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono risolte a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti.
2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3. 2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato IV sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso:

[REDACTED]

- "3. 2) La prova che le condizioni di cui al punto 3. 1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4. 1) I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Norvegia, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del Titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio.
4. 2) In deroga al punto 4. 1) i titoli di cui all'allegato I concernente i formaggi, sono accettati quale valida prova d'origine ai sensi del presente accordo senza che sia necessaria la presentazione di una prova d'origine distinta come specificato nel punto 4. 1).
5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio."."

Le Parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Governo del Regno di Norvegia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio
delle Comunità europee



Lettera n° 2

Signor ...,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, così redatta:

"Mi pregio riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e la Norvegia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e la Norvegia, il cui testo è riportato in appresso:

**"Intesa tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia
nel settore agricolo**

1. Tenuto conto che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono risolte a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti.
2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3. 2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato IV sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso:



- "3. 2) La prova che le condizioni di cui al punto 3. 1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4. 1) I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Norvegia, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del Titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio.
4. 2) In deroga al punto 4. 1) i titoli di cui all'allegato I concernente i formaggi, sono accettati quale valida prova d'origine ai sensi del presente accordo senza che sia necessaria la presentazione di una prova d'origine distinta come specificato nel punto 4. 1).
5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio.".

Le Parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo del Regno di Norvegia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.".

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
del Regno di Norvegia

**Accordo in forma di
scambio di lettere tra
la Comunità economica europea
e il Regno di Svezia
sull'applicazione provvisoria
dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo**

Lettera n° 1

Signor ...,

Mi pregio riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e la Svezia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e la Svezia, il cui testo è riportato in appresso:

"Intesa tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia
nel settore agricolo

1. Tenuto conto che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono risolte a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, la Comunità economica europea e il Regno di Svezia convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti.
2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3. 2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato VI sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso:

[REDACTED]

- "3. 2) La prova che le condizioni di cui al punto 3. 1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4. 1) I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Svezia, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del Titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio.
4. 2) In deroga al punto 4. 1) il titolo di cui all'allegato V concernente la vodka è accettato quale valida prova d'origine ai sensi del presente accordo senza che sia necessaria la presentazione di una prova d'origine distinta come specificato nel punto 4. 1).
5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio."."

Le Parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Governo del Regno di Svezia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio
delle Comunità europee



Lettera n° 2

Signor ...,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, così redatta:

"Mi pregio riferirmi alle consultazioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo concernente taluni accordi nel settore agricolo, tra la Comunità economica europea e la Svezia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, che hanno avuto luogo in margine alle consultazioni relative ad un protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Con la presente confermo che da dette consultazioni è risultata l'intesa tra la Comunità economica europea e la Svezia, il cui testo è riportato in appresso:

**"Intesa tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia
nel settore agricolo**

1. Tenuto conto che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono risolte a mettere in vigore detto accordo anteriormente al 1° luglio 1993, e con riferimento all'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, la Comunità economica europea e il Regno di Svezia convengono che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia concernente taluni accordi nel settore agricolo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 aprile 1993. Qualora al 1° gennaio 1994 l'accordo SEE non sia entrato in vigore, la presente intesa termina a tale data, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti.
2. Ai fini della suddetta applicazione provvisoria e in attesa che l'accordo SEE entri in vigore, le disposizioni del punto 3. 2), nonché dei punti 4 e 5 dell'allegato VI sulle norme di origine dell'accordo firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 sono sostituite dalle disposizioni in appresso:



- "3. 2) La prova che le condizioni di cui al punto 3. 1) sono state soddisfatte è fornita alle autorità doganali del paese importatore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4. 1) I prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità o in Svezia, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una prova d'origine rilasciata o compilata a norma del Titolo II del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio.
4. 2) In deroga al punto 4. 1) il titolo di cui all'allegato V concernente la vodka è accettato quale valida prova d'origine ai sensi del presente accordo senza che sia necessaria la presentazione di una prova d'origine distinta come specificato nel punto 4. 1).
5. Le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio relative alla restituzione, alla prova d'origine e alle intese in materia di cooperazione amministrativa sono applicabili. Per quanto attiene alla disposizione relativa alla restituzione, resta inteso che il divieto di restituzione si applica esclusivamente ai materiali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio.".

Le Parti contraenti approvano lo scambio di lettere secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Governo del Regno di Svezia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.".

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
del Regno di Svezia



COM(93) 100 def.

DOCUMENTI

IT**11 02**

N. di catalogo : CB-CO-93-122-IT-C

ISBN 92-77-53735-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo